

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 095/CSA– RIUNIONE DELL'11 MARZO 2016

#### COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.C. MESTRE S.S.D. AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/MESTRE DEL 14.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 17.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 104 del 17.02.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone C Union Ripa La Fenadora/A.C. Mestre svoltasi il 14.02.2016, comminava alla squadra ospitata l'ammenda di €800,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato all'interno del settore loro riservato, due fumogeni e due bombe carta. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”.

Nel reclamo presentato, la A.C. Mestre, mentre ammette che i sostenitori di ambedue le squadre “hanno acceso un paio di fumogeni colorati”, precisa però che “durante lo svolgimento della gara per due volte si è sentito il boato assordante provenire dalla strada dietro la tribuna centrale che costeggia il campo da gioco” e che vista la promiscuità delle tifoserie nella tribuna centrale il gesto non potrebbe essere attribuito ai sostenitori della stessa società reclamante. Quest'ultimi non avrebbero utilizzato bombe carta, anche perché alle ore 17,15 dopo la fine della gara altri due ordigni simili sarebbero stati esplosi, quando però i medesimi sostenitori avevano già abbandonato le tribune dello stadio.

La reclamante chiede conclusivamente la riduzione dell'ammenda, riferibile solamente all'infrazione dell'introduzione e dell'utilizzo di due fumogeni.

Rileva al riguardo questa Corte che, invero, nel supplemento di rapporto l'arbitro - a maggior chiarimento della precedente affermazione secondo cui “i sostenitori del Mestre (hanno acceso) due fumogeni e due bombe carta” – ha precisato che “i fumogeni e le bombe carta utilizzate dai sostenitori del A.C. Mestre sono stati adoperati nel settore a loro dedicato”, precisazione quest'ultima che è stata contrastata solo con generiche e non circostanziate considerazioni.

Pertanto, il Collegio respinge il ricorso ritenendo equa la sanzione comminata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.C. Mestre di Mestre (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5, UNDER 21, REAL FUTSAL ARZIGNANO/FENICE**

**VENEZIA MESTRE DEL 16.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 506 del 20.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 506 del 20.2.2016, ha inflitto le sanzioni:

- ammenda di € 2.500,00 e obbligo di giocare a porte chiuse tutte le competizioni inerenti l'under 21 fino al 31.12.2016 alla società Real Futsal Arzignano;
- squalifica per 2 giornate effettive di gara ai sig.ri Balsemin Adriano e Stefani Cristian;
- squalifica fino al 30.6.2017 al calciatore Bruttomesso Alberto;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Salamone Mario Riccardo;
- squalifica per 2 giornate effettive di gara ai calciatori Colombara Pietro e Marzotto Marco;

tali sanzioni veniva inflitte per i fatti avvenuti durante l'incontro Real Futsal Arzignano/Fenice Venezia Mestre disputata il 16.2.2016.

Avverso tali provvedimenti la Società Real Futsal Arzignano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 25.2.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'8.3.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTCLUB MARSALA 1912/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 28.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 29.2.2016)

L'A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania ha reclamato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 111 del 29.2.2016, con il quale, seguito gara Marsala/Gelbison del giorno 28 precedente, disputata presso lo Stadio Municipale "Antonino Lombardo Angotta" di Marsala, il detto Giudice così provvedeva: *"rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per il forte vento, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza"*

Quali motivi di reclamo vengono dedotte: a) la violazione dell'art. 29, commi 3 e 4 C.G.S., con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; b) la responsabilità oggettiva della squadra ospitante in relazione alle carenze tecniche e gestionali dell'impianto sportivo di Marsala, sollecitando, di conseguenza, l'irrogazione a carico della medesima società ospitante la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte nella seduta dell'11.3.2016, presente il difensore della Gelbison che illustrava oralmente i motivi già svolti in forma scritta, producendo altresì precedente giurisprudenziale pubblicato sul Com. Uff. n. 25 del 10.01.2016 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna.

Il reclamo come sopra proposto deve venir dichiarato inammissibile.

La doglianza processuale formulata in via principale dalla ricorrente appare inesattamente prospettata in quanto il provvedimento gravato è stato adottato d'ufficio dal Giudice Sportivo e non su reclamo di parte.

In realtà, l'impugnativa di che trattasi, avendo ad oggetto la regolarità del campo di gioco considerata dall'art. 29, comma 5, C.G.S., doveva venir introdotta proprio dall'odierna reclamante, rispettando il comma 6, lett. b) del medesimo art. 29.

In altre parole, la società Gelbison avrebbe dovuto inizialmente consegnare all'Arbitro specifica riserva scritta concernente le ritenute responsabilità della soc. Marsala in ordine all'inagibilità dell'impianto sportivo, proponendo poi il reclamo nelle forme e termini stabiliti dal Regolamento.

Tali imprescindibili atti, idonei ad instaurare ritualmente il procedimento, non sono stati posti in essere dalla società Gelbison, il cui gravame deve pertanto venir sanzionato di inammissibilità, restando assorbito il merito della controversia, in relazione al quale la Corte ritiene opportuno rilevare che l'omologazione del campo di gioco per cui è processo, risultante dagli atti, non può ritenersi superata dalle considerazioni di parte svolte con il reclamo, dovendosi viceversa ritenere che la mancata disputa dell'incontro sia esclusivamente dovuta alle avverse condizioni atmosferiche che hanno determinato le Autorità competenti a vietare lo svolgimento della gara.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Gelbison Vallo D. Lucania di Vallo della Lucania (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE f.f.  
Carlo Porceddu

**Publicato in Roma il 18 maggio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio